



REG. CONV. N. 13
07/02/2024



CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Tra

Il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

L'Accademia di Belle Arti di Napoli, C.F. 05589291219, con sede in Napoli alla Via S. Maria di Costantinopoli n. 107, rappresentata dal Direttore Prof. Giuseppe Gaeta (di seguito denominata Accademia)

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e specificamente:
 - a) l'art. 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - c) l'art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208";
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante "Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura";
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Napoli;

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *"si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori"*;
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *"svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei*

materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- l'Accademia, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, si prefigge le seguenti finalità: "a) fornire una formazione di qualità, basata su un sapere critico e su un'adeguata preparazione tecnica, capace di consentire un rapido e pertinente inserimento nel mondo del lavoro; b) svolgere attività di ricerca che abbia come obiettivo il conseguimento di considerevoli risultati scientifici; c) curare l'aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo; d) tutelare, conservare, valorizzare e, possibilmente, incrementare il proprio patrimonio architettonico e artistico, museale, archivistico, bibliografico, tecnico e laboratoriale; e) consentire la partecipazione attiva dell'Accademia al dibattito culturale, artistico e scientifico, mediante la diffusione dei risultati didattici e della ricerca svolta, attraverso pubblicazioni, convegni, mostre e quant'altro possa rendere noti i risultati raggiunti; f) promuovere e favorire le relazioni con i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della cultura o delle attività produttive, interessati alla valorizzazione della ricerca, della didattica e della produzione".

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 "i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività";*
- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni*

e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;

- ai sensi dell’art 118 del D. Lgs. n. 42/2004 il Parco può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- ai sensi dell’art 119 del D. Lgs. n. 42/2004 il MiC può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi l’Accademia può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di studenti anche nei dodici mesi successivi al termine degli studi ai sensi dell’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 e del relativo decreto attuativo , vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 24 del 12 settembre 2011 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all’art. 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;
- ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.*

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

Il Parco si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 10 soggetti in tirocinio di formazione di orientamento, su proposta dell’Accademia ai sensi dell’art.1 del decreto attuativo dell’art.18 della L. n. 196/1997 e dell’art.11 del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3 (DURATA)

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata di tre anni, rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO)

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Accademia, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal Parco.

Per ciascun tirocinante inserito, indicato dall'Accademia in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, redatto secondo lo schema allegato, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore dell'Accademia e del responsabile del Parco;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel Parco;
- le strutture del Parco (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento, con decorrenza dal primo o dal quindicesimo giorno del mese.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 (IMPEGNI DELLE PARTI)

L'Accademia assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127-190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

L'Accademia si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché, eventualmente, alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Il Parco si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a rilasciare ad ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL ed all'Accademia stessa.

Art. 6 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e per gli aspetti operativi:

per l'Accademia di Belle Arti di Napoli Prof. Manlio Titomanlio;

per il Parco Archeologico di Pompei Dott.ssa Silvia Martina Bertesago.

Art. 7 (ONERI)

La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le parti e si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili.

La presente convenzione non determina alcun ulteriore obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 8 (CONTROVERSIE)

Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 9 (TRATTAMENTO DATI)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 10 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)

La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.

La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.


Art. 11 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale


Dott. Gabriel Zuchtriegel



Per L'Accademia di Belle Arti di Napoli

Il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta

Giuseppe
Gaeta
22.02.2024
13:08:10
GMT+01:00



Firmato digitalmente da
ZUCHTRIEGEL GABRIEL
JOHANNES
C: IT